

Direttiva sulle procedure concorsuali.

A Regione Umbria
Agenzie regionali
Aziende Unità Sanitarie locali
Aziende Ospedaliere
Società in house a controllo pubblico regionale
Associazioni/consorzi partecipati e finanziati dalla Regione Umbria

1. La presente direttiva intende indicare, nelle more della definizione di una legge regionale sulla trasparenza nei concorsi pubblici, alcuni obiettivi di imparzialità che devono essere osservati nella gestione dei procedimenti concorsuali e selettivi del personale da parte della Regione Umbria e da parte degli enti e agenzie strumentali regionali, delle aziende del servizio sanitario regionale, delle società in house a controllo pubblico regionale o di altri enti/consorzi/associazioni partecipati e finanziati dall'amministrazione regionale;
2. Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza della procedura occorre prevedere apposite misure di garanzia della segretezza delle domande da sottoporre ai candidati sia per le prove preselettive mediante quiz, sia per le prove scritte che orali.
3. Per raggiungere questo obiettivo, appare idoneo, nella stesura delle domande da sottoporre ai candidati nei quiz preselettivi e nelle prove scritte, introdurre un principio di separazione, per cui ad un organo collegiale (Commissione redigente) deve essere attribuita la responsabilità della formulazione delle domande e ad un altro (Commissione di concorso) in composizione diversa, la responsabilità dello svolgimento delle prove concorsuali e delle correzioni. In questo caso appare opportuno che l'organo responsabile della formulazione delle domande provveda ad inserire le medesime domande in apposito plico sigillato di fronte all'ufficiale rogante dell'ente o se sprovvisto da un notaio e consegnarlo in custodia a quest'ultimo. Il giorno della prova selettiva il Presidente della commissione di concorso provvederà a ritirare il plico custodito dall'ufficiale rogante o dal notaio. Devono essere formulate più domande (come minimo tre) da inserire ciascuna in una busta sigillata, chiamando il giorno della prova, un candidato, alla presenza di tutti gli altri candidati, alla scelta di una delle buste con la domanda su cui svolgere la prova scritta.
4. Ulteriore profilo di imparzialità riguarda la composizione della commissione di concorso. Come noto la legislazione vigente (D. Lgs. n. 165/2001, artt. 35 e 35 – bis) prevede che i commissari non possano essere soggetti appartenenti alla politica od al mondo sindacale o delle associazioni professionali. Questa peraltro appare una condizione minima ma non sufficiente. Occorre anche introdurre dei contrappesi al ruolo della burocrazia interna alle singole amministrazioni, che può trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interessi. Si tratta di un fenomeno noto che in alcune discipline di settore (si pensi agli esami di maturità o ai concorsi universitari) ha trovato una adeguata composizione attraverso l'introduzione del principio che la maggioranza dei componenti debba essere di provenienza esterna, con la garanzia di non avere ricoperto posizioni lavorative presso l'amministrazione che procede onde evitare conflitti di interessi e ammettendo, peraltro, la presenza di un membro interno. In alcune esperienze, è stata valutata positivamente anche l'introduzione di un sistema di scelta dei componenti fondata sul sistema dell'avviso pubblico: in questo caso l'amministrazione procedente provvede a pubblicare un avviso nazionale volto ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione come membri delle commissioni concorsuali. Naturalmente l'avviso deve essere rivolto a figure professionali qualificate, dotate di requisiti di professionalità ed onorabilità, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 – bis del D. Lgs. n. 165/2001, per cui non possono fare parte delle commissioni, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I, Titolo II

del codice penale. A seguito della manifestazione di interesse viene formato un elenco di idonei da cui di volta in volta, vengono individuati i componenti della Commissione mediante estrazione aperta al pubblico e con la presenza dell'ufficiale rogante o di un notaio.

5. La Commissione redigente appare opportuno che debba essere formata da professionalità esterne. Sotto questo profilo sarebbe preferibile che sia composto da professionalità quali magistrati anche in quiescenza, professori universitari indicati dai dipartimenti di appartenenza, e professionisti indicati dagli ordini professionali.
6. Anche nella prova orale devono essere garantiti appositi presidi di imparzialità. La best practice è sicuramente quella di svolgere l'esame orale mediante l'estrazione da parte del candidato delle domande. Appare opportuno che per ogni candidato partecipante vengano formulate più domande da dove estrarre la domanda cui rispondere.
7. La presente direttiva è inoltre integrata dalla direttiva n. 3 del 2018 del Ministero della Semplificazione e la pubblica amministrazione, in allegato.
8. Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a rispondere entro trenta giorni dal ricevimento della presente direttiva a comunicare le misure intraprese per assicurare gli obiettivi della presente direttiva sia rispetto alla procedure in corso di svolgimento, sia a quelle da bandire.
9. A tal fine verranno attivati dall'amministrazione regionale scrivente appositi laboratori presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.
10. Sempre nel termine di trenta giorni sarà cura del responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza comunicare forme e modalità di raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.